

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1970, N. 33

Estensione dell'assistenza farmaceutica ai titolari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e dell'assegno mensile, di cui alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, iscritti presso le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano^{1 2 3}

Art. 1

L'assistenza farmaceutica prevista dalla legge regionale 4 luglio 1969, n. 3. è estesa ai beneficiari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e dell'assegno regionale di cui alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, ed ai loro familiari a carico, iscritti presso le Casse mute provinciali di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano, purché essa non spetti per altro titolo.

Detta assistenza è erogata dalle singole Casse secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione della

¹ In B.U. 23 dicembre 1970, n. 54 – Numero straordinario.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1968, n. 8.

Art. 2

Onde fruire dell'assistenza di cui al precedente articolo gli interessati devono inoltrare alle rispettive Casse domanda corredata dello stato di famiglia e del certificato di godimento della rendita o dell'assegno.

Art. 3

Al fine di provvedere agli scopi di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo annuo di Lire 2 milioni da ripartirsi tra le singole Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano, in relazione al numero dei titolari di rendita o assegno e rispettivi familiari a carico iscritti presso ciascuna di esse.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
